

Bruxelles, 7.9.2018  
COM(2018) 622 final

2018/0324 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## **RELAZIONE**

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato per gli appalti pubblici in riferimento alla prevista adozione di una decisione del comitato riguardante l'associazione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1 Accordo sugli appalti pubblici**

L'accordo sugli appalti pubblici ("l'accordo") è un accordo multilaterale nel quadro dell'OMC il cui scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. La versione riveduta dell'accordo è entrata in vigore il 6 aprile 2014.

L'Unione europea è parte dell'accordo.

Il 2 giugno 2015 l'Australia ha chiesto di aderire all'accordo. Per definirne il campo d'applicazione, il 30 settembre 2016 e il 2 giugno 2017 ha presentato offerte rivedute.

La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione una serie di impegni offerti dall'Australia in materia di apertura dei mercati, sia su base bilaterale che in sede di comitato per gli appalti pubblici.

Il 7 marzo 2018 l'Australia ha poi presentato al comitato per gli appalti pubblici un'offerta finale. Una sintesi dell'offerta finale dell'Australia e la valutazione della Commissione sono riportate nel seguito.

La decisione consente alla Commissione di esprimere, in sede di comitato per gli appalti pubblici, la posizione a nome dell'Unione europea sull'adesione dell'Australia.

#### **2.2 Comitato per gli appalti pubblici**

Il comitato per gli appalti pubblici è stato istituito per gestire l'applicazione dell'accordo. È composto da rappresentanti di ciascuna parte, nonché da membri dell'OMC e di organizzazioni intergovernative in qualità di osservatori.

Il comitato si riunisce regolarmente, circa quattro volte all'anno, per fornire alle parti l'occasione di consultarsi su qualsiasi questione relativa all'applicazione e al funzionamento del presente accordo o al perseguimento dei suoi obiettivi. Esercita inoltre altre funzioni che possono essergli conferite dalle parti.

Il comitato informa a cadenza annuale il consiglio generale dell'OMC delle proprie attività e degli sviluppi relativi all'applicazione e al funzionamento dell'accordo.

L'Unione europea, come tutte le altre parti, è un membro del comitato, dove è rappresentato dalla Commissione.

#### **2.3 L'atto previsto del comitato per gli appalti pubblici**

Il 27 giugno 2018, durante la sessione informale del comitato per gli appalti pubblici, la Commissione ha espresso l'accordo di massima dell'Unione europea all'adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici, alle condizioni di adesione poste dall'Unione europea.

Il 17 ottobre 2018, in occasione della sessione formale, il comitato per gli appalti pubblici deve adottare una decisione riguardante l'adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici ("l'atto previsto").

Lo scopo dell'atto previsto è di accettare l'adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici in conformità dell'articolo XXII, paragrafo 2, dell'accordo.

L'adozione della decisione avverrà secondo le procedure interne di ogni parte. A norma dell'articolo XXII dell'accordo, "*Qualunque membro dell'OMC può aderire al presente accordo a condizioni da convenire tra tale membro e le Parti e da indicare in una decisione del comitato*". L'adesione avverrà depositando presso il direttore generale dell'OMC uno strumento d'adesione che enunci le condizioni così concordate. L'accordo entra in vigore per i membri che vi aderiscono il 30° giorno successivo alla data del deposito dello strumento di adesione.

### **3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

#### **Offerta finale dell'Australia**

*Impegni in materia di accesso ai mercati (enti, beni, servizi e servizi edili inclusi nel campo d'applicazione)*

Soglie

L'Australia applica nell'allegato 1 le soglie che sono di norma applicate dalle parti dell'accordo per i beni, i servizi e i servizi edili. Nell'allegato 2, tuttavia, per i beni e i servizi, l'Australia prevede una soglia più alta (355 000 DSP) di quella dell'Unione europea (200 000 DSP). Nell'allegato 3 le soglie per i beni e i servizi coincidono con quelle dell'Unione (400 000 DSP), sebbene l'Australia includa in questo allegato enti che corrispondono a organismi di diritto pubblico, inclusi dall'Unione nell'allegato 2 con una soglia inferiore.

Enti

Nell'allegato 1 ("enti dell'amministrazione centrale") l'Australia fornisce un elenco esauriente degli enti dell'amministrazione centrale i cui appalti sono aperti alle parti dell'accordo. Il campo di applicazione è completo. L'allegato 1 comprende quattro note. La nota 1 stabilisce che l'accordo riguarda solo gli enti che figurano nell'allegato (anche un ufficio all'interno di uno degli enti considerati). La nota 2 stabilisce che l'accordo non contempla gli appalti di autoveicoli indetti dagli enti che figurano nell'allegato; questa nota, tuttavia, sarà eliminata e si applica solo fino al 1° gennaio 2019. La nota 3 stabilisce che l'accordo non contempla gli appalti indetti da o per conto dell'Australian Government Solicitor. La nota 4 si riferisce agli appalti del ministero della Difesa.

Nell'allegato 2 ("enti pubblici subcentrali") il campo d'applicazione dell'Australia è circoscritto alle amministrazioni degli Stati e dei Territori, escludendo i livelli inferiori, quali le città. Benché i servizi di pubblica utilità, le ferrovie e altri settori inerenti ai trasporti (come le costruzioni stradali e i porti) rientrino tra le competenze degli Stati e dei Territori, solo un numero limitato di enti (principalmente di trasporto) figurano nell'allegato 2. Da alcune risposte dell'Australia si desume che questi enti operano su base commerciale, oppure sono stati privatizzati. Le soglie indicate per i beni e i servizi sono più alte (355 000 DSP) di quella dell'Unione europea (200 000 DSP).

La riserva per gli autoveicoli figura ancora nella nota per i territori Australian Capital Territory, New South Wales, Queensland, South Australia e Victoria, mentre per i tre restanti territori questa nota non si applica. L'allegato 2 contiene anche altre brevi note per determinati territori.

Nell'allegato 3 ("altri enti"), l'Australia offre 26 enti: si tratta di un elenco standard offerto da questo paese negli accordi di libero scambio. Le soglie per i beni e i servizi coincidono con quelle dell'Unione (400 000 DSP), sebbene l'Australia includa in questo allegato enti che corrispondono a organismi di diritto pubblico, inclusi dall'Unione nell'allegato 2 con una soglia inferiore.

Le aziende pubbliche di produzione paiono analoghe alle imprese pubbliche dell'Unione, offerte da quest'ultima nell'allegato 3 se operano nei settori dei servizi di pubblica utilità idrici, elettrici, portuali e aeroportuali, di trasporto urbano e ferroviario (approccio basato sulla definizione). Le aziende pubbliche di produzione nel settore dei servizi di pubblica utilità non sono contemplate.

#### Beni

L'Australia propone un elenco negativo in materia di beni. L'impegno dell'Australia riguarda l'appalto di tutti i beni forniti dagli enti contemplati, con alcune eccezioni molto particolari (appalto di sangue e prodotti ematici, tra cui i plasmaderivati).

#### Servizi

L'Australia propone un elenco negativo in materia di servizi. L'offerta dell'Australia riguarda una gamma molto ampia di servizi, vale a dire tutti quelli prestati dagli enti contemplati, con alcune eccezioni molto particolari (appalto di servizi di frazionamento del plasma; servizi di pubblicità di Stato; servizi sanitari e sociali; servizi di ricerca e sviluppo). Una nota relativa alla reciprocità stabilisce che soltanto i servizi previsti dalle altre parti dell'accordo vengano offerti a tali parti.

#### Servizi edili

L'Australia propone un elenco negativo in materia di servizi edili. L'offerta dell'Australia riguarda tutti i servizi edili che figurano nella divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC) e del sistema di classificazione dell'OMC (MTN.GNS/W/120), appaltati dagli enti di cui agli allegati 1, 2 e 3, come offrono in genere le parti dell'accordo.

#### Note generali

Nell'allegato 7 figurano due note di carattere generale. Nella nota 1 l'Australia precisa che l'accordo non si applica a: qualsivoglia forma di trattamento preferenziale a beneficio delle piccole e medie imprese; misure di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; misure sanitarie e sociali destinate alle popolazioni indigene; acquisizione di beni e servizi al di fuori del territorio della parte cui appartiene l'ente appaltante destinati al consumo al di fuori di tale territorio. La nota 2 contiene le seguenti precisazioni: l'accordo non si applica agli appalti finanziati da sovvenzioni e sponsorizzazioni provenienti da persone che non figurano negli allegati 1, 2 o 3; non si applica agli appalti indetti da un ente appaltante appartenente a un altro ente pubblico; nessuna disposizione dell'accordo osta a che la parte o i suoi enti appaltanti preparino, adottino o applichino le specifiche tecniche prescritte per proteggere le informazioni amministrative sensibili, ivi comprese le specifiche che potrebbero incidere su o limitare la conservazione, l'hosting o il trattamento di tali informazioni fuori dal territorio della parte appaltante; un ente appaltante può usare procedure di gara a trattativa privata per proposte innovative non sollecitate, a norma dell'articolo XIII, paragrafo 1.

#### Legislazione australiana

La legislazione australiana nel settore degli appalti pubblici contemplati risulta essere non discriminatoria. In base alle norme in materia di appalti del Commonwealth dell'Australia (Commonwealth Procurement Rules - CPR), il quadro degli appalti pubblici è non

discriminatorio. Tutti i potenziali fornitori dell'amministrazione pubblica devono, a norma delle CPR, ricevere un trattamento equo in funzione della loro capacità commerciale, legale, tecnica e finanziaria e non essere discriminati a causa del grado di partecipazione o di controllo proprietario straniero o dell'ubicazione o dell'origine delle loro merci e servizi. La legislazione dell'Australia in materia di appalti pubblici risulta pertanto essere aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i requisiti dell'accordo. Ciò premesso, l'offerta finale dell'Australia contiene, all'allegato 7, paragrafo 1, lettera a), l'ampia esclusione di qualsivoglia forma di trattamento preferenziale a beneficio delle piccole e medie imprese, esclusione rispetto alla quale l'Unione europea deve muovere una riserva e della quale deve tenere conto nei suoi impegni di cui all'appendice I.

### **Valutazione della Commissione dell'offerta dell'Australia**

L'Australia apre ampiamente il suo mercato degli appalti a tutte le parti dell'accordo con un'offerta molto esauriente in termini di enti, beni, servizi e servizi edili e una legislazione non discriminatoria. L'Australia, inoltre, non pone alcuna particolare restrizione nei confronti di alcuna parte dell'accordo. Considerando tuttavia che il campo di applicazione offerto dall'Australia, per quanto significativo, non è completo, sarebbe opportuno introdurre (nei confronti dell'Australia) alcune restrizioni o eccezioni specifiche all'accesso al mercato degli appalti dell'Unione, come quest'ultima ha già fatto per le parti dell'accordo che offrono solo un campo d'applicazione parziale.

Le seguenti restrizioni specifiche, che saranno parte integrante delle condizioni di adesione dell'Australia all'accordo e dovranno essere adottate dal comitato per gli appalti pubblici, saranno integrate negli impegni dell'Unione di cui all'appendice I:

- Allegato 1, sezione 2 (Le amministrazioni aggiudicatrici dei governi centrali degli Stati membri dell'Unione), punto 3:

l'Australia sarà aggiunta all'elenco delle parti dell'accordo che hanno accesso agli appalti di un numero più ristretto di amministrazioni aggiudicatrici centrali rispetto al resto dei contraenti dell'accordo.

- Allegato 1, note all'allegato 1, nota 2:

considerata la nota generale dell'Australia che esclude dall'accordo il trattamento preferenziale delle PMI, l'Unione muoverà una riserva su tale esclusione. L'Australia figurerà nell'elenco dei paesi di cui all'allegato 1, nota 2 delle note all'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione Europea, insieme a Giappone, Corea e Stati Uniti. Le disposizioni dell'articolo XVIII non si applicano ai fornitori di beni e prestatori di servizi dell'Australia riguardo alle controversie relative all'aggiudicazione di contratti a piccole o medie imprese di parti diverse da Giappone, Corea, Stati Uniti e Australia, fintantoché l'Unione non avrà accertato che l'Australia non applica più misure discriminatorie a favore di alcune piccole imprese nazionali e imprese nazionali appartenenti a minoranze.

- Allegato 2, note all'allegato 2, nota 1:

dato il limitato campo d'applicazione offerto dall'Australia per la materia di cui all'allegato 2, l'Unione offrirà all'Australia gli appalti indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici locali (unità amministrative di livello NUTS 1). Non saranno offerti all'Australia gli appalti indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici di unità amministrative di livello NUTS 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 (e successive modificazioni) per quanto riguarda beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi dell'Australia.

- Allegato 2, note all'allegato 2, nota 1:

considerato che la soglia offerta dall'Australia per gli appalti di beni e servizi indetti dagli enti regionali e locali di cui all'allegato 2 (355 000 DSP) e dagli organismi di diritto pubblico di cui all'allegato 3 (400 000 DSP) è più alta di quella dell'Unione nel quadro dell'accordo (200 000 SDP), l'Unione muoverà una riserva per gli appalti di valore compreso tra 200 000 e 355 000 DSP indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici regionali e per quelli tra 200 000 e 400 000 DSP indetti dagli organismi di diritto pubblico di cui all'allegato 2 dell'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione europea per quanto riguarda beni, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi dell'Australia.

- Allegato 2, note all'allegato 2, nota 1:

considerata la riserva relativa agli autoveicoli contenuta nella nota riguardante i territori Australian Capital Territory, New South Wales, Queensland, South Australia e Victoria, l'Unione formulerà una riserva sugli appalti degli autoveicoli e loro componenti indetti dagli enti appaltanti di cui all'allegato 2, con esplicito riferimento ai capitoli della nomenclatura combinata (nella fattispecie, per i veicoli a motore: 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8713; per i loro componenti: 870600, 8707, 8708, 8714, 8716).

- Allegato 2, note all'allegato 2, nota 2:

in risposta alla nota generale dell'Australia che esclude dall'accordo il trattamento preferenziale delle PMI, l'Unione muoverà una riserva. L'Australia figurerà nell'elenco dei paesi di cui all'allegato 2, all'allegato 2, nota 2 delle note all'appendice I riguardante gli impegni dell'Unione Europea, insieme a Giappone, Corea e Stati Uniti. Le disposizioni dell'articolo XVIII non si applicano ai fornitori di beni e prestatori di servizi dell'Australia riguardo alle controversie relative all'aggiudicazione di contratti a piccole o medie imprese di parti diverse da Giappone, Corea, Stati Uniti e Australia, fintantoché l'Unione non avrà accertato che l'Australia non applica più misure discriminatorie a favore di alcune piccole imprese nazionali e imprese nazionali appartenenti a minoranze.

- Allegato 3, note all'allegato 3, nota 6:

Sarà offerto all'Australia un campo d'applicazione più limitato per quanto riguarda gli enti subcentrali. L'Unione non offrirà all'Australia gli appalti indetti dagli enti attivi nei settori seguenti: i) produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile di cui al presente allegato; ii) produzione, trasmissione o distribuzione di energia elettrica di cui al presente allegato; iii) impianti aeroportuali di cui al presente allegato; iv) impianti portuali marittimi o interni o altri terminali di trasporto di cui al presente allegato; v) servizi di ferrovia urbana, tranvia, filovia o autobus di cui al presente allegato e vi) trasporto ferroviario di cui al presente allegato per quanto riguarda forniture, servizi, fornitori di beni e prestatori di servizi dell'Australia. Per il testo si veda la nota 6 delle note all'allegato 3 dell'appendice I relativa agli impegni dell'Unione europea.

Le eccezioni specifiche che altre parti volessero eventualmente includere nel loro campo d'applicazione dell'accordo nei confronti dell'Australia saranno integrate dal comitato per gli appalti pubblici nelle condizioni di adesione dell'Australia. Va tuttavia osservato che le eventuali restrizioni o eccezioni al campo d'applicazione poste da una parte dell'accordo specificamente nei confronti dell'Australia non incidono sull'offerta finale dell'Australia illustrata sopra, né sulle riserve specifiche proposte dall'Unione, né sul campo d'applicazione reciproco concordato tra le attuali parti dell'accordo.

### **Raccomandazione**

Si prevede che l'adesione dell'Australia all'accordo darà un contributo molto positivo all'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici, aumentando il

numero delle parti dell'accordo e incoraggiando quindi altri paesi ad aderirvi. La Commissione raccomanda di accettare l'offerta dell'Australia, fatte salve le suddette restrizioni al campo d'applicazione dell'Unione nei confronti dell'Australia.

Di conseguenza si propone che la Commissione sia autorizzata a esprimere in sede di comitato per gli appalti pubblici la posizione dell'Unione a favore dell'adesione dell'Australia, fatte salve le suddette restrizioni da integrare nella decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa alle condizioni di adesione dell'Australia.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1 Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *“le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo”*.

Rientrano nel concetto di *“atti che hanno effetti giuridici”* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *“sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione”*<sup>1</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso di specie*

Il comitato per gli appalti pubblici è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo sugli appalti pubblici.

L'atto che il comitato per gli appalti pubblici è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

### **4.2. Base giuridica sostanziale**

#### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue molteplici finalità o ha varie componenti, una delle quali sia da considerarsi principale e le altre solo accessorie, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### *4.2.2. Applicazione al caso di specie*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/ Consiglio, C-399/12, ECLI: EU: C: 2014: 2258, punti 61-64.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

#### **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché modificherà l'accordo sugli appalti pubblici, l'atto del comitato per gli appalti pubblici è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo l'adozione.



Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all'adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 giugno 2015 l'Australia ha chiesto di aderire all'accordo sugli appalti pubblici ("l'accordo").
- (2) Gli impegni assunti dall'Australia in termini di campo d'applicazione sono definiti nella sua offerta finale, trasmessa alle parti dell'accordo (le "parti") il 7 marzo 2018.
- (3) Sebbene esauriente, il campo d'applicazione offerto dall'Australia non è completo. È perciò opportuno introdurre determinate eccezioni specifiche per l'Australia al campo d'applicazione dell'Unione. Le eccezioni specifiche, come indicato nell'allegato alla presente decisione, faranno parte delle condizioni di adesione dell'Australia all'accordo e saranno integrate nella decisione adottata dal comitato per gli appalti pubblici (il "comitato dell'accordo") sull'adesione dell'Australia.
- (4) Si prevede che l'adesione dell'Australia all'accordo favorisca l'ulteriore apertura a livello internazionale dei mercati degli appalti pubblici.
- (5) L'articolo XXII, paragrafo 2, dell'accordo prevede che ogni membro dell'OMC possa aderirvi a condizioni da convenire tra tale membro e le parti e da indicare in una decisione del comitato dell'accordo.
- (6) Di conseguenza, è necessario stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato dell'accordo in merito all'adesione dell'Australia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici è di approvare l'adesione dell'Australia all'accordo sugli appalti pubblici, alle specifiche condizioni di adesione definite nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*